

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-903	del 24/12/2010
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Concessione dell'aspettativa di cui all'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo Comparto Sanità del 20.09.2001, al Dott. ROBERTO GHISOLI, dipendente a tempo indeterminato col profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto, categoria D livello super.	
Proposta	n. PDTD-2010-936 del 24/12/2010	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Castagneti Francesca	

Questo giorno 24 (ventiquattro) dicembre 2010 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott. Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Concessione dell'aspettativa di cui all'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo Comparto Sanità del 20.09.2001, al Dott. ROBERTO GHISOLI, dipendente a tempo indeterminato col profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto, categoria D livello super.

PREMESSO:

- che il Dott. Roberto Ghisoli è dipendente a tempo indeterminato di Arpa col profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto, categoria D livello super ed assegnazione alla Direzione Amministrativa;
- che con la determinazione del Direttore Amministrativo n. 20 del 20/12/2002 è stata concessa al Dott. Roberto Ghisoli l'aspettativa di cui all'art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 a fronte dell'incarico conferito con contratto dirigenziale a tempo determinato dalla Azienda USL di Reggio Emilia, a far data dal 01/02/2003 e per tutta la durata del contratto medesimo;
- che con la determinazione ASRURS n. 15 del 31/01/2006 è stato disposto di prorogare l'aspettativa concessa al Dott. Roberto Ghisoli ai sensi della norma sopra citata, a far data dal 01/02/2006 e per tre anni;
- che con la determinazione ASRURS n. 13 del 27/01/2009 è stato disposto di prorogare ulteriormente l'aspettativa concessa al Dott. Roberto Ghisoli ai sensi della norma sopra citata, a far data dal 01/02/2009 e per tre anni;

VISTA:

- l'istanza del 21/12/2010 – acquisita agli atti dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali – con cui il Dott. Roberto Ghisoli richiede la concessione di un periodo di aspettativa ai sensi all'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001; tale aspettativa viene richiesta in quanto il dipendente è stato assunto – a seguito di vincita di pubblico concorso - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Regione Emilia Romagna e con la qualifica di dirigente a fare data dal 13/12/2010;

RICHIAMATO:

- l'art.12, comma 8, lettera a) del CCNL integrativo del personale del Comparto Sanità sottoscritto in data 20/09/2001 ai sensi del quale " L'aspettativa, senza retribuzione e senza

decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;"

RITENUTO pertanto:

- di concedere, a sanatoria, al Dott. Roberto Ghisoli – a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato presso la Regione Emilia Romagna – un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per la durata del periodo di prova, che decorre dal 13 dicembre 2010;
- di disporre, pertanto, che a fare data dal 13/12/2010 l'aspettativa fruita dal Dott. R. Ghisoli non è più quella di cui all'art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL 20/09/2001 (aspettativa concessa a fronte di assunzione con rapporto ed incarico a tempo determinato presso un altro ente) bensì quella di cui all'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL 20/09/2001 (aspettativa concessa a fronte di assunzione con rapporto a tempo indeterminato presso un altro ente);

RICHIAMATO:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo di Arpa – approvato con DDG n. 65/2010 – allegato E) lett. f), che attribuisce alla Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali la concessione di aspettative relativamente al personale della Sede Centrale;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile di procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e della Legge Regionale n. 32/1993, la Dott.ssa Francesca Castagneti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa

1. di concedere, a sanatoria, al Dott. Roberto Ghisoli – a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato presso la Regione Emilia Romagna – un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per la durata del periodo di prova, che decorre dal 13 dicembre 2010;

2. di disporre, pertanto, che a fare data dal 13/12/2010 l'aspettativa fruita dal Dott. R. Ghisoli non è più quella di cui all'art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL 20/09/2001 (aspettativa concessa a fronte di assunzione con rapporto ed incarico a tempo determinato presso un altro ente) bensì quella di cui all'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL 20/09/2001 (aspettativa concessa a fronte di assunzione con rapporto a tempo indeterminato presso un altro ente).

LA RESPONSABILE AREA
SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)